

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

1.

D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 38 del 14 febbraio 2019).

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

1. Ambito di applicazione. – 1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:

a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;

b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293.

3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.

4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Definizioni. – 1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi ⁽¹⁾;

b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;

e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

f) «società pubbliche»: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

g) «grandi imprese»: le imprese che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta] ⁽²⁾;

h) «gruppi di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545 *septies* del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto ⁽³⁾;

i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;

l) «parti correlate»: [per parti correlate ai fini del presente codice] ⁽⁴⁾ si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate;

m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;

m bis) «strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»: le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi ⁽⁵⁾;

n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti ⁽⁶⁾ dal presente codice;

o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ⁽⁷⁾ che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:

1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;

2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;

3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;

o bis) «esperto»: il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata ⁽⁸⁾;

p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore ⁽⁹⁾ per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ⁽¹⁰⁾;

q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza ⁽¹¹⁾;

r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;

s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n ter*) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;

[*u*] OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire il procedimento di allerta ⁽¹²⁾ e, per le imprese diverse dalle imprese minori, il procedimento di composizione ⁽¹³⁾ assistita della crisi] ⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁾ Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

⁽²⁾ La lettera g) è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

⁽³⁾ Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

⁽⁴⁾ Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

⁽⁵⁾ Questa lettera è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

⁽⁶⁾ Le parole: «delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste» sono state così sostituite dalle attuali: «degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti» dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

⁽⁷⁾ Le parole: «una delle procedure di regolazione della crisi di impresa» sono state così sostituite dalle attuali: «uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza» dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

⁽⁸⁾ Questa lettera è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

⁽⁹⁾ Le parole: «disposte dal giudice competente» sono state così sostituite dalle attuali: «richieste dal debitore» dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

⁽¹⁰⁾ Le parole: «, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

⁽¹¹⁾ Le parole: «gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza», sono state così sostituite dalle attuali: «il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza» dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

⁽¹²⁾ Le parole: «la fase dell'allerta» sono state così sostituite dalle attuali: «il procedimento di allerta» dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

⁽¹³⁾ Le parole: «la fase della composizione» sono state così sostituite dalle attuali: «il procedimento di composizione» dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

⁽¹⁴⁾ Questa lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. l), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.